



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 113/2017**

**APPROVAZIONE E NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEL QUANTITATIVO ANNUO DI QUOTE DI EMISSIONE A TITOLO GRATUITO PER GLI IMPIANTI NUOVI ENTRANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1, LETTERA CC PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017, PER I QUALI L'ISTRUTTORIA SI E' CONCLUSA POSITIVAMENTE.**

**VISTA** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, ed in particolare l’articolo 3 comma 1, lettera cc), secondo cui è definito 'nuovo entrante': “1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37; 3) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione”;

**VISTO**, altresì, l’art. 22 recante “Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti”, in base al quale “1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. 2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità' per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità' per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra

*menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche. 3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità. 4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;*

**VISTO** il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTE** le risultanze delle istruttorie svolte dalla Segreteria tecnica sulle comunicazioni rese dagli operatori di cui all’articolo 3 comma 1, lettera *cc* ), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

**VISTE** le comunicazioni di richiesta di assegnazione di quote a titolo gratuito trasmesse dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numeri di autorizzazione 2391 e 2401;

**VISTE** le comunicazioni trasmesse dalla Commissione, con cui si indicava che non vi erano ulteriori motivi ostativi alla richiesta di assegnazione di quote a titolo gratuito per gli impianti di cui al VISTO precedente;

**CONSIDERATO** che l’istruttoria relativa all’assegnazione delle quote gratuite di emissione per gli anni 2015, 2016 e 2017 per entrambi gli impianti si è conclusa positivamente;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 20 ottobre 2017,

DELIBERA

**Articolo 1**  
**(Assegnazione di quote a titolo gratuito)**


1. Sono riportati nell’allegato 1 della presente deliberazione n. 2 impianti, considerati nuovi entranti, con l’indicazione del quantitativo annuo di quote preliminari assegnate agli stessi.

**Articolo 2**  
**(Notifica alla Commissione europea e comunicazione ai gestori interessati ed all'Amministratore del registro)**

1. La presente deliberazione è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 52 comma 2, del Regolamento (UE) n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE;
2. Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione sui siti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'amministratore del registro.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Carettoni





**Allegato 1 (articolo 1, comma 1) - Quantitativo annuo di quote assegnate a titolo gratuito per il periodo 2013 – 2020 (e rilasciate per gli anni 2014, 2015 e 2016) agli impianti nuovi entranti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 1) del decreto legislativo 30/2013**

Aut	Identificativo del Conto (fornito dal Registro dell'Unione)	Ragione Sociale	Denominazione Impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
2391	206826	FRUTTAGEL SCPA	Centrale termica di FRUTTAGEL SCPA	0	0	8.864	8.404	7.244	6.122	5.036	3.989	39.659
2401	207342	Siram SpA	Ospedale di Cittadella	0	0	607	1.107	954	806	663	525	4.662